



**Senato della Repubblica
10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

Atto Senato n. 2469

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Osservazioni CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni Professionali



INDICE

PREMESSA

- Descrizione del sistema professionale italiano: il sistema duale
- Le criticità del sistema in relazione alla concorrenza

1. Libera concorrenza: la situazione delle professioni in Italia

1.1 Dati sul mercato professionale

1.2 Pareri e richiami

2. Esempi di limitazione all'attività professionale libera

3. Liberalizzazione del sistema professionale italiano: le norme disattese

4. Proposta (Delega)



PREMESSA

Descrizione del sistema professionale italiano: il sistema duale

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*) ha disegnato, normandolo, un nuovo mercato professionale inclusivo in cui dovrebbero operare in regime di libera concorrenza e competitività i professionisti. Il sistema si delinea in questo modo:

1. Attività professionali regolamentate (che intervengono a tutela di un interesse generale): esercitate solo ed esclusivamente dai professionisti iscritti agli ordini albi o collegi.
2. Attività professionali non regolamentate per le quali le professioni regolamentate possono avere competenze da spendere (per le quali non si configura un interesse generale da tutelare): esercitate da professionisti ordinisti e professionisti ai sensi della legge 4/2013 in libera concorrenza.
3. Attività professionali non regolamentate per le quali le professioni ordinistiche non hanno competenze da spendere (per le quali non si configura un interesse generale da tutelare): esercitate dai professionisti ai sensi della legge 4/2013 in regime di libera concorrenza.

Si configura così un sistema duale delle professioni, all'interno del quale, come evidenziato, ci sono condizioni di riserva e spazi di competitività. Sui punti 2 e 3 abbiamo ancora molto lavoro da svolgere per poter dire che il nostro mercato professionale si muova secondo criteri di competitività.

Le criticità del sistema in relazione alla concorrenza

L'attuale quadro del mercato professionale ci rimanda a una realtà in cui emergono due ordini di criticità: normative che prevedono vincoli, limiti ed ostacoli e che restringono la libertà di esercizio della professione; normative a livello regionale o locale in materia



di professioni ostaive al libero esercizio, a causa dell'art. 117 della Costituzione che vede le Regioni e lo Stato con potere concorrente sul tema professioni.

In questo senso tale documento vuole avere l'ambizione di superare le criticità del passato e consegnare non solo un quadro di riferimento aggiornato ma una proposta concreta per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale, cosa che l'Europa ci chiede ogni anno.

Articoleremo per questo le nostre osservazioni tenendo presenti il principio - tutela e promozione della concorrenza - e la finalità - revisione di norme anticoncorrenziali - enunciate nel DDL oggi all'esame del Senato.

1. LIBERA CONCORRENZA: LA SITUAZIONE DELLE PROFESSIONI IN ITALIA

1.1 Dati sul Mercato Professionale

- Sotto il profilo dell'occupazione, tra il 2009 e il 2020 l'Europa vede un incremento delle forze di lavoro, che si traduce in aumento del numero di occupati. Nel periodo 2009-2020, il numero di liberi professionisti in Europa passa dai 4 milioni e 400 mila agli oltre 5 milioni e 500 mila. Il tasso di crescita medio generale (periodo 2009-2019) è del 24,7%.
- L'Italia è il paese che conta il maggior numero di liberi professionisti e quello con la maggiore incidenza di professionisti sugli occupati: con 52 liberi professionisti ogni mille occupati il nostro paese vanta un tasso di presenza della libera professione superiore ad altri paesi europei.
- Tra il 2019 e il 2020 i liberi professionisti diminuiscono in Italia di 38 mila unità, con una variazione negativa del 2,7%.
- Se è vero che i dati relativi all'ultimo biennio ci raccontano una realtà generata da una situazione eccezionale causata da un fattore esogeno come la pandemia,



è anche vero che il sistema professionale non ha trovato supporto nel quadro normativo e regolatorio preesistente e nelle misure adottate per fronteggiare l'emergenza.

1.2 Le sollecitazioni e i richiami

Una delle principali cause della mancata realizzazione di un mercato professionale veramente libero e competitivo è legata ad una visione chiusa, rigida e anacronistica delle professioni che ha ispirato la legislazione degli ultimi anni. Una visione che non ha tenuto il passo all'evoluzione del mercato professionale e che ha prodotto e produce provvedimenti tesi più all'immobilizzazione del mercato che alla sua apertura.

L'autorità Garante per la concorrenza e il Mercato è più volte intervenuta richiamando il legislatore ad adottare misure che promovessero la competitività e il libero mercato:

- Nel 2011 il Presidente Catricalà denunciava l'immobilità del processo di liberalizzazioni in Italia mentre il paese ne avrebbe avuto disperato bisogno per uscire dalla stagnazione economica.
- Nel marzo del 2014 l'Antitrust, suggeriva al Legislatore come completare il processo di liberalizzazione delle professioni, auspicando che “in linea con l'orientamento comunitario in materia di servizi professionali, gli ordini, in coerenza con la loro missione di enti preposti a garantire la qualità dei servizi professionali, abbandonino l'attitudine a regolare le attività di tipo economico dei propri iscritti”.
- Nel 2020 nella presentazione della relazione annuale sull'attività svolta ha messo in evidenza come le restrizioni al mercato professionale, unitamente alla mancanza di investimenti, rendano il nostro Paese poco competitivo e attrattivo nel quadro europeo. (*AGCM- Relazione Annuale su attività svolta del 31 marzo 2020*)



- Nel 2021 precisa il Garante come, da indagini effettuate, sia emerso che i settori caratterizzati da una più intensa dinamica concorrenziale siano stati quelli che prima di altri hanno ripreso a crescere e a recuperare competitività, mentre i settori “protetti” con misure restrittive della concorrenza sono stati quelli dove l’impatto negativo sulla produttività è risultato più marcato. In questa prospettiva, ritiene necessario che le decisioni di politica economica e l’intervento pubblico a sostegno dell’economia siano disegnati nella piena consapevolezza degli effetti sulla concorrenza (*AGCM- Relazione Annuale su attività svolta del 31 marzo 2021*)

L’Europa ha compreso l’importanza di stimolare e sostenere un mercato libero ed inclusivo e la normazione europea viaggia tutta su questa direttrice:

- con la direttiva qualifiche 2013/55/UE, si è impegnata a promuovere e ad agevolare la libera circolazione delle professionalità sul territorio europeo, ha introdotto all’art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza, invitando tutti gli stati membri ad adeguarsi per il raggiungimento di questo fine. Migliorare l’accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all’interno del mercato unico.
- Con la DIRETTIVA (UE) 2018/958 – recepita con decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 -relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, che enuncia la libertà professionale come diritto fondamentale. L’intervento si inserisce all’interno di un quadro normativo delle professioni nel contesto italiano caratterizzato da una logica di riforma di tipo duale: da un lato gli interventi sul sistema delle professioni ordinistiche classiche e dall’altro il sistema delle professioni che trova i suoi principi fondativi nella legge n. 4/2013. In entrambi i casi, forte impulso è stato dato dalla normativa comunitaria che ha ispirato la filosofia di



fondo sia degli interventi nell’ambito delle professioni regolamentate classiche, sia nel campo delle attività professionali non regolamentate dove invece gli ambiti di derivazione sovranazionale si concentrano sulla protezione del consumatore, sulla trasparenza, promozionalità attraverso forme associative.

2. ESEMPI DI LIMITAZIONE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE LIBERA

L’attuale quadro del mercato professionale ci rimanda, tuttavia, una realtà in cui emergono limiti ed ostacoli al libero esercizio dell’attività professionale, sia con riferimento alle professioni regolamentate che a quelle di cui alla legge 4/2013. Quelli che rappresenteremo sono solo alcuni esempi di come i professionisti, oggi, trovino paletti e blocchi che, di fatto, impediscono la crescita del mercato professionale o, nella migliore delle ipotesi, non la facilitano.

a) L’introduzione del concetto di attività tipica

La cd. Legge Lorenzin n.3/2018 può essere emblematica di come la normativa italiana risulti, in taluni casi, disallineata rispetto alle raccomandazioni dell’Europa e della stessa AGCM. Una norma che per riformare una parte delle professioni sanitarie introduce nuovi ordini, ma più gravemente nell’art.12, comma 8, modifica il comma 2 dell’art.1 della Legge 4/2013, introduce il vago concetto di attività tipiche di una professione. Ovvero riserva alle professioni regolamentate le attività tipiche delle professioni sanitarie. Questa previsione produce l’effetto per cui, se ogni atto tipico di una professione viene classificato come riservato alla stessa, pur in assenza di una norma che lo preveda come tale, si comprime automaticamente l’area di esercizio delle altre professioni e si altera il sistema della libera concorrenza. Questo approccio ha prodotto una gran confusione, non essendo chiarito che si intenda per attività tipiche, e minaccia, infondatamente, molti professionisti nel libero esercizio della professione.



b) Le Regioni e gli enti locali limitano la concorrenza tra professionisti

Presenza e continua proliferazione di normative locali che prevedono limiti, vincoli e ostacoli all'esercizio della professione. Nonostante, infatti, ai sensi dell'art.117 cost. sia chiaro il principio della ripartizione della competenza a legiferare tra Stato e Regione in materia di professioni, sono diverse le leggi regionali che, di fatto, istituiscono e regolamentano le professioni, eccedendo i limiti della competenza a normare. È importante ribadire che, in tema di professioni e in virtù della potestà concorrente, le Regioni non possano introdurre forme di regolamentazione, compito che eventualmente spetta allo Stato, e ricordiamo che le regolamentazioni possono essere poste in essere solo al fine di tutelare l'interesse generale. Del resto la Corte Costituzionale, più volte investita della questione, ha ribadito in capo allo Stato centrale la competenza unica a dettare i principi in tema di professioni (Sent.353/2003, 31/2005, 335/2005, 424/2005, 40/2006, 153/2006, 449/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 57/2007, 222/2008, 155/2013).

Anche a livello comunale si ravvisano regolamenti e provvedimenti che limitano fortemente e irragionevolmente l'esercizio dell'attività professionale oltre a creare disparità di trattamento legata alla territorialità: accade di frequente che una professione si possa esercitare in un comune e in quello limitrofo sia ostacolata dal regolamento comunale. La mancanza di omogeneità tra normativa statale e locale crea un blocco sostanziale alla spinta liberalizzatrice e genera una disparità di trattamento tra professionisti legata al territorio.

c) I professionisti esclusi dai provvedimenti per le imprese

Provvedimenti normativi pensati per le imprese che non recepiscono integralmente il concetto di equiparazione del professionista all'impresa, come definito con la Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361. Più in particolare, sulla base della portata ampia e inclusiva della definizione di



impresa prevista dalla Raccomandazione le libere professioni rientrano nell’accezione di imprese, come esercenti attività economiche che producono reddito. Infatti, all’Allegato I, la citata raccomandazione «*considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica*

La suddetta definizione è stata recepita dal Regolamento UE n. 1303/2013, che, all’art. 2 sub)28, prevede che sono considerate piccole e medie imprese (PMI) “*le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*”.

Questa equiparazione non trova corrispondenza in alcune previsioni che continuano a considerare il professionista come entità giuridica diversa dall’impresa. A titolo d’esempio, una serie di crediti di imposta sono stati previsti solo a beneficio di imprese ed escludono gli esercenti arti e professioni. Il credito di imposta per i beni materiali e immateriali 4.0 è usufruibile solo da imprese. Gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative possono contare fino alla fine del 2022 sul credito d’imposta previsto dai commi 198 e seguenti della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), prorogato e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021, ma sempre unicamente per le imprese. Il cd. Bonus formazione 4.0 che consente un credito di imposta alle sole imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal PNRR.



d) Il limite alle aggregazioni impedisce la crescita delle professioni

Debolezza organizzativa delle attività professionali in Italia e limiti alla crescita dimensionale. Il quadro normativo Italiano risulta poco stimolante all’aggregazione nel settore professionale. Al contrario, la competitività dei liberi professionisti e la loro capacità di condividere competenze e professionalità sarebbe la vera leva per ridare impulso al mercato e all’occupazione. La diversità e, al contempo, la collaborazione rappresenta un valore aggiunto per rispondere alle nuove e molteplici richieste del mercato. Per consentire un cambio di visione e uno stimolo all’aggregazione, con benefici per il professionista e per l’utente, è indispensabile configurare un contesto normativo che agevoli la costituzione e la valorizzazione di forme aggregative tra professionisti, tramite la rimozione di vincoli o limiti, semplificazione degli adempimenti formali, interventi di supporto e stimolo anche sotto il profilo amministrativo e fiscale.

e) I codici ateco non riconoscono le nuove professioni e le escludono

Il richiamo a parametri di riferimento obsoleti per l’adozione di provvedimenti normativi destinati al mercato professionale. Il parametro dei codici Ateco, utilizzato per interventi emergenziali nei decreti ristori e sostegni che si sono succeduti, così come nei decreti per le riaperture, si è rivelato inadeguato e inefficace, escludendo molte categorie professionali. I codici ateco descrivono, ormai, un mercato professionale non attualizzato e le norme e le misure basate solo su questo riferimento hanno avuto una ricaduta diretta su obblighi (fiscali o tributari) e comportamenti che hanno inciso negativamente anche sul sistema della libera concorrenza. L’ultimo esempio con il sostegni-ter nel quale non si guarda al mercato professionale nella sua globalità, ma si interviene per singole categorie trascurando tutto l’indotto.



f) Diseguaglianze tra lavoratori

La differenza di trattamento tra professionisti afferenti alle casse, dipendenti e professionisti iscritti alla gestione separata tra cui:

- norme sulla tutela della malattia del professionista che riguardano solo il professionista ordinista;
- la altissima contribuzione totalmente a carico del professionista crea concorrenza sleale verso altri professionisti che lavorano sullo stesso mercato ma che pagano anche 10-12 punti percentuali in meno di previdenza, differenza che rischia di gravare sul compenso;
- ammortizzatori sociali inadeguati e a carico totale del professionista (con Iscro è aumentata l'aliquota della gestione separata)

Possiamo riportare di seguito alcuni esempi che descrivono in maniera significativa il quadro delle difficoltà e delle criticità che abbiamo appena illustrato:

I. Le Professioni del benessere a cui sono richiesti titoli e abilitazioni inutili

Tutte le professioni che afferiscono all'area del benessere incontrano quotidianamente limiti ed ostacoli all'esercizio della propria attività da una tendenza da parte degli enti pubblici ad interpretare in modo estensivo le riserve previste da norme di legge. Si riporta il caso del Comune di Ravenna che, nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista ha subordinato l'esercizio della professione di operatore shiatsu al possesso della qualifica di estetista, pur in assenza di una norma statale che prevedesse questa condizione.

La richiesta di qualifiche e abilitazioni o diplomi come estetiste o fisioterapisti per l'esercizio della professione, pur in assenza di una norma statale che li prescriva è illegittima e viola il principio della ripartizione della competenza legislativa in tema di professioni. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza, ha in più circostanze rigettato questa visione restrittiva, come nella Sentenza del



Consiglio di Stato 03378/2016 e con l'ultima del Tribunale di Ravenna n. 349 del 28.09.2021. In entrambe le pronunce viene sottolineata l'erronea interpretazione estensiva delle riserve e come non sia possibile richiedere un'abilitazione o un titolo per l'esercizio di una professione se non espressamente previsto da una norma di legge.

II. Le professioni delle relazioni di aiuto: il freno alla crescita dall'indeterminatezza dell'atto tipico.

I professionisti delle relazioni di aiuto come counseling o grafologi, musicoterapeuti, psicomotricisti, che lavorano quotidianamente nelle scuole o nei centri di orientamento, trovano l'ostacolo principale nell'interpretazione costante dell'atto tipico come atto riservato e questa visione impedisce di fatto la condivisione di competenze e professionalità diverse all'interno dello stesso ambito. Significativa sul punto la sentenza del Consiglio di Stato N. 00546/2019, che ha sottolineato il principio della libertà professionale e dell'interpretazione tassativa e restrittiva delle norme che prevedono riserve. Il Supremo giudice amministrativo, infatti, richiama l'applicazione del DL 24 gennaio 2012 n.1, laddove tutte le disposizioni che prevedono condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche devono essere sempre interpretate in senso ragionevolmente proporzionato alle perseguiti finalità di interesse pubblico.

III. Tributaristi e norme discriminatorie

Tra i vincoli e limitazioni all'esercizio della professione vi sono provvedimenti che trattano i professionisti in modo diverso. Si pensi, come esempio recente e significativo, la previsione in legge di bilancio (art. 1, commi da 927 a 944, della l. 30.12.2021, n. 234) della possibilità in caso di malattia del professionista iscritto all'ordine di poter sospendere gli adempimenti fiscali senza incorrere in sanzioni. La medesima possibilità non è contemplata per il tributarista che si



ammala il quale, non potendo accedere alla sospensione rimane esposto a sanzioni.

IV. Professionisti dei beni culturali: la minaccia del volontariato e del lavoro occasionale

Tutti professionisti che lavorano nei beni culturali, bibliotecari, archivisti, educatori museali, archeologi, si trovano di fronte alla concorrenza sleale posta in essere a volte dallo stesso ente pubblico. Infatti, in molte circostanza vengono impiegate forze di lavoro occasionali come studenti o si ricorre sempre più frequentemente al volontariato.

V. Le Guide Ambientali Escursionistiche e gli ostacoli delle Regioni

La Guida Ambientale Escursionistica, che è una professione libera di cui alla legge 4/2013 assiste ad una costante, ed illegittima, prassi da parte delle Regioni di voler “regolamentare” la professione, legiferando a livello locale pur in assenza di una normativa statale di riferimento. Nella Regione Lombardia, nelle Marche, in Abruzzo, in Sicilia le norme regionali limitano e vincolano l'esercizio della professione, riservando alcune attività solo a specifiche categorie o volendo regolamentare la formazione. Ciò, oltre a porsi in contrasto con il principio costituzionale del potere concorrente delle Regioni in materia di professioni, pone un inaccettabile ostacolo al libero esercizio dell'attività professionale, e crea la condizione per cui la medesima professione può liberamente esercitarsi in una regione, mentre è inibita in altre. La regolamentazione adottata in modo disomogeneo nelle diverse regioni sta creando gravi danni all'intero settore del turismo outdoor in Italia.

Quelli riportati sono esempi indicati e non esaustivi, ma che forniscono la dimensione reale in cui vengono calati i provvedimenti normativi.



Il quadro attuale ci riporta, infatti, una normazione che, tradotta nella realtà quotidiana, impedisce a milioni di professionisti il libero esercizio della professione e la possibilità di concorrere sul mercato secondo regole eque e corrette.

3. LIBERALIZZAZIONE DEL SISTEMA PROFESSIONALE ITALIANO: LE NORME DISATTESE

Con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione del Decreto legge n. 223/2006 cd. Decreto Bersani) il Governo aveva avviato una nuova stagione di liberalizzazioni, al fine di rendere maggiormente competitivo il nostro paese. Fra le norme destinate al rilancio economico e sociale del paese, un ruolo particolare era giocato dall'art. 2, recante “disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali”.

La norma ha rappresentato un segnale positivo che recepiva le numerose sollecitazioni espresse da più parti per un’operazione di ampio respiro che liberasse il mercato da vincoli, posizioni di monopolio, e limiti all’iniziativa economica. La necessità di eliminare le tariffe nei servizi professionali era indicato, ad esempio, come un passaggio essenziale del processo di liberalizzazione. Dopo l’abrogazione delle tariffe con il D.L. n. 1/2012, si è assistito tuttavia a reiterati tentativi di reintrodurle surrettiziamente tanto da richiedere l’intervento dell’Antitrust per richiamare il legislatore a resistere a spinte restauratrici. Con il Jobs act del lavoro autonomo è stato introdotto il principio dell’equo compenso nei rapporti tra professionista con la P.a. e i committenti forti, al fine di sanare lo squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e committenti “forti”.

Tuttavia, oggi è all’esame del Parlamento un nuovo PDL (A.S. 2419) le cui previsioni risultano cucite sulla sola professione forense, limitate sotto il profilo del campo di applicazione, discriminatorie tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, inefficaci per la carenza di strumenti di controllo, e non corrispondono alle reali esigenze di professionisti e lavoratori autonomi. La norma, ad esempio,



prevede l'applicazione delle tutele solo in un momento successivo alla contrattazione e anche alla prestazione; assegna agli ordini professionali nuovi ruoli (firme contrattuali, trattative, vigilanza esterna etc.) e nuovi poteri che esulano, e che possono entrare addirittura in contrasto, con quanto previsto nella loro funzione; ravvisa nella violazione dell'equo compenso una causa di illecito disciplinare deontologico a carico dei professionisti iscritti agli ordini e il conseguente potere sanzionatorio dell'Ordine.

Nonostante la spinta all'apertura e alle liberalizzazioni data dal Decreto Bersani, le sollecitazioni e raccomandazioni delle Autorità indipendenti e, nonostante il mondo delle libere professioni sia in continua evoluzione, il progetto per la realizzazione di un vero mercato professionale competitivo è ancora distante dalla sua realizzazione.

Risultano, infatti, inattuate le previsioni di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e delle infrastrutture e la competitività “che tracciavano le linee direttive da seguire per la realizzazione di un mercato professionale libero e competitivo in attuazione dell'art.41 della cost. e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea tramite:

- abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante;
- interpretazione ed applicazione in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguiti finalità di interesse pubblico generale di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche.

Gli esempi che abbia sopra riportato dimostrano con chiarezza quanto le disposizioni che contemplano misure di apertura e liberalizzazione del mercato siano rimaste sulla carta.



Oggi più che mai i professionisti avrebbero bisogno di una massiccia iniezione di competitività.

Appare assolutamente urgente e necessario intervenire, prima di tutto, sulla abrogazione o modifica di norme anticoncorrenziali, che si traducono in ostacoli alla libera iniziativa economica, che abbassano gli standard qualitativi dei servizi erogati e che impediscono a professionisti competenti e capaci di competere lealmente sul mercato professionale.

Il problema è, infatti, la restrizione del mercato e la riduzione della libera concorrenza, con conseguente restringimento degli spazi professionali liberi e della libertà per il cliente di scegliere il proprio professionista e il servizio professionale.

L'attuale impianto della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 interviene sulla rimozione delle barriere all'entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori, ma non prevede alcun intervento legato alla tutela e alla salvaguardia del principio di concorrenza per il mercato libero professionale.

Sarebbe, a nostro avviso, urgente e necessario inserire una delega per l'adozione di provvedimenti che liberino il mercato da vincoli e restrizioni e riserve, ritenendo che solo in un mercato competitivo ed inclusivo possano sprigionarsi competenze e professionalità che sono la vera leva per la ripresa economica e, oggi più che mai, dopo una immobilizzazione forzosa del mercato dovuta alla pandemia.

PROPOSTA

“Delega Per Lo Sviluppo Della Concorrenza nel Mercato Professionale”:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

-adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

-abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali

-adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;

-applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante.